

Gent.mo Sig. Sindaco di Merate

al Protocollo

mezzo pec: *comune.merate@halleypec.it*

Merate, 30 marzo 2022

**OSSERVAZIONI AL PIANO INTEGRATO DELLA RISERVA NATURALE DEL LAGO DI SARTIRANA
ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Il sottoscritto consigliere comunale e componente del Consiglio di gestione della Riserva Naturale del Lago di Sartirana

PREMESSO

- i) il Consiglio comunale di Merate, con propria deliberazione del 27 settembre 2021, ha adottato il Piano integrato della Riserva Naturale del Lago di Sartirana;
 - ii) sono pendenti i termini per la proposizione di osservazioni al suddetto Piano;
 - iii) è interesse dello scrivente, in forza della indicata qualità, chiedere la modifica di alcune previsioni, affinché siano recepite nel Piano che risulterà definitivamente approvato;
- ciò premesso, nella sua qualità, presenta le seguenti

OSSERVAZIONI

1) RIDUZIONE DEL DIVIETO DI PASSAGGIO PEDONALE

In relazione alla regolamentazione degli accessi alla Riserva, il Piano dispone, per la tutela di tutta la fauna, nel periodo di maggiore sensibilità, intercorrente dal 1° marzo al 15 giugno, l'interdizione del passaggio pedonale di qualsiasi persona dall'ingresso del cimitero di Sartirana sino a quello sito in via Vespucci, ciò mediante la disposizione prevista al punto 4.2.7 della Relazione di Piano (pag. 96, descrizione dell'azione e programma operativo –

secondo capoverso), richiamata ai successivi artt. 6.2 (pag. 106) e 10.2 (pag. 108), e rappresentata graficamente nella Carta delle attività regolamentate (Tavola P3).

È bene anzitutto evidenziare che la disposizione restrittiva non trova riscontro nelle fonti normative della Riserva, costituite dalla legge regionale istitutiva (l.r. n. 86 / 1983) e dalla delibera del Presidente del Consiglio regionale n. III / 1802 del 15 novembre 1984 (di seguito, Dpcr), che ha dato attuazione alla prima.

Ebbene, pare piuttosto significativo che il Dpcr, che rappresenta il primo vero strumento esecutivo a valle dell'istituzione della Riserva, pur introducendo con dettaglio, a dir poco minuzioso, i limiti all'attività dell'uomo, non abbia sentito la necessità di imporre alcun divieto che invece il Consiglio comunale ha espresso. Ad esempio, nel catalogo dei limiti del Dpcr (cfr. art. VI), si elencano quelli di realizzare strade, infrastrutture, modificare il regime delle acque, costruire recinzioni, esercitare la caccia ed effettuare il campeggio, coltivare alcune colture arboree, navigare a motore e financo introdurre cani. Ma l'ispiratore della Riserva nulla ha imposto in relazione all'interdizione dell'accesso all'uomo, forse anche ben conscio che il contesto generale sconta una inevitabile antropizzazione diffusa, ad esempio con strade che quasi si compenetrano nella Riserva, con risvolti ben più impattanti rispetto a quelli suscettibili della disposizione che si osserva.

Ne consegue che non vi è alcun obbligo, da parte del Consiglio comunale, di introdurre una restrizione così cogente che, per alcuni aspetti, rischia di porsi in termini di contraddittorietà con la legge istitutiva, espressamente favorevole alla promozione e all'utilizzazione della Riserva, anche ai fini culturali, non certo premonitrice di un limite di fruizione così esteso come quello di cui si discute.

Peraltro si evidenzia come in passato il Consiglio comunale (cfr. Regolamento di Gestione, 13 febbraio 2020) abbia introdotto analoghi limiti di accesso, peraltro limitatamente applicati, tuttavia per un periodo di durata ridotta (1° aprile – 15 giugno) rispetto a quello in parola (1° marzo – 15 giugno).

Infine preme dare atto della motivazione che ha indotto ad introdurre tale restrizione, nel tentativo di comprenderne appieno gli obiettivi, che si riassume:

«Il passaggio pedonale in aree naturali può rappresentare una fonte di disturbo sulla fauna, soprattutto in aree di piccole dimensioni come quella del Lago di Sartirana. Soprattutto durante i week-end si realizza una frequentazione cospicua e continua dell'area che rappresenta una particolare criticità soprattutto nel periodo di maggior sensibilità per le specie target per cui la Riserva / Zsc è stata istituita. Il transito al di fuori della rete sentieristica aumenta ancor di più il disturbo e il calpestio nelle zone di maggior pregio naturalistico» (cfr. Relazione di Piano, pag. 22).

Invero, tale motivazione, come del resto anche la corposa documentazione che costituisce il Piano, non dà atto della ragione specifica di introduzione del divieto, salvo richiamare una generica *possibilità* di disturbo della fauna. Neppure spiega, pur introducendo il tema meritevole di approfondimento, se un più cogente rispetto della sentieristica da parte dei

fruttori sia di per sé sufficiente ad ovviare alla *possibilità* che la presenza umana rechi disturbo. Insomma, in tutto il Piano non vi è alcuna prova che la percorrenza del sentiero arrechi danno, ma un mero esercizio assertivo che ciò avvenga. Sia consentita allora un'allusione esemplificativa: non può non dirsi che il transito di veicoli da via Cavour e via Falcò, specie quelli pesanti, *possa* recare danno alla fauna. Ma sul punto il Piano tace.

Alla luce di quanto sopra, si chiede,

- 1.1** in primo luogo, la rideterminazione dell'interdizione del passaggio pedonale di cui al punto 4.2.7 della Relazione di Piano (pag. 96, descrizione dell'azione e programma operativo – secondo capoverso), richiamata ai successivi artt. 6.2 (pag. 106) e 10.2 (pag. 108) con esclusivo riferimento al solo canneto;
- 1.2** solo qualora l'osservazione di cui al precedente punto 1.1 non venisse accolta, confermare per il solo canneto l'integrale interdizione del passaggio pedonale di cui al punto 4.2.7 della Relazione di Piano (pag. 96, descrizione dell'azione e programma operativo – secondo capoverso), richiamata ai successivi artt. 6.2 (pag. 106) e 10.2 (pag. 108), e contenerla per il sentiero pedonale dal 1° aprile al 15 giugno.

Con osservanza.

— Roberto Perego —
